

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

VENERDÌ 17 LUGLIO 1959

(14^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente ANGELINI

INDICE

Disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 36 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati » (642) (D'iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo, Zanibelli, Calasso ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 137, 138
DI PRISCO, relatore	137
FERRARI	137
GOTELLI Angela, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . .	138

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Cesare Angelini, Barbareschi, Bitossi, Boccassi, De Bosio, De Unterrichter, Di Prisco, Fiore, Moltisanti, Giuseppina Palumbo, Simonucci, Tinzi, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Vallauri è sostituito dal senatore Ferrari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Angela Gotelli.

DE BOSIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo, Zanibelli, Calasso ed altri: « Modifica dell'articolo 36 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati » (642) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo, Za-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)14^a SEDUTA (17 luglio 1959)

nibelli, Calasso ed altri: « Modifica dell'articolo 36 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI PRISCO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il terzo Capo del Titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, disciplina l'erogazione di sussidi che vengono concessi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, ai lavoratori involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione, per determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali (art. 36).

Questa disposizione della legge si applica, praticamente, soprattutto alle operaie tabacchine delle zone depresse.

Tra i requisiti prescritti per la concessione del sussidio straordinario, vi è quello previsto dal penultimo comma dell'articolo 36, che così dispone: « Il numero minimo di contributi versati richiesti per la concessione del sussidio straordinario è di cinque settimanali per gli operai e uno mensile per gli impiegati, alla data di entrata in vigore della presente legge ».

In tal modo, la legge esclude dal beneficio del sussidio straordinario quei lavoratori che per la prima volta trovarono occupazione dopo il 6 giugno 1949 e poi divennero involontariamente disoccupati (infatti, la legge 29 aprile 1949, n. 264, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 1° giugno 1949, prevedeva l'entrata in vigore dopo 5 giorni dalla pubblicazione).

Di fronte a questo stato di cose e alla luce dell'esperienza vissuta specie nelle zone più depresse del Paese, per trovare una soluzione che rendesse permanente la validità delle disposizioni sui sussidi straordinari, sono state presentate due proposte di legge alla Camera dei deputati: una di iniziativa degli onorevoli Calasso ed altri (n. 332), l'altra

d'iniziativa degli onorevoli Vincenzo Marotta e Zanibelli (n. 339).

Queste proposte furono discusse alla XIII Commissione della Camera dei deputati, in sede legislativa, il 10 luglio scorso, relatore l'onorevole Gitti. Nel corso di quella discussione, tutti gli oratori convennero sulla necessità di modificare il penultimo comma dell'articolo 36, per sanare l'ingiusta esclusione dal sussidio di molti lavoratori, che avevano iniziato le lavorazioni stagionali dopo l'entrata in vigore della legge n. 264.

La discussione dinanzi alla XIII Commissione portò all'elaborazione di un nuovo testo, che è ora sottoposto al nostro esame. Tale testo, che accoglie lo spirito delle originarie proposte di legge, si compone di due articoli.

Il primo prevede il godimento del sussidio straordinario da parte di quei lavoratori che, essendo disoccupati delle industrie determinate dal Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (industrie aventi disoccupazione stagionale e normali periodi di sospensione), possano far valere almeno 5 contributi settimanali, se operai, o un contributo mensile, se impiegati, versati alla assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, nel biennio precedente la data del decreto di concessione. Pertanto, viene abolito il riferimento ad una data fissa, che era contenuto nell'articolo 36 della legge del 1949.

Il secondo articolo dispone che la legge abbia vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Rappresentando questo provvedimento una soluzione equa ed opportuna, il vostro relatore ne raccomanda l'approvazione.

FERRARI. Anzitutto, desidero ringraziare il Presidente della Commissione, senatore Pezzini, per la sollecitudine con cui ha posto all'ordine del giorno della Commissione stessa questo disegno di legge, che ha una vitale, vitalissima importanza per alcune zone, e specialmente per le Puglie e più specialmente ancora per la provincia di Lecce: qui, infatti, il provvedimento è at-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

14ª SEDUTA (17 luglio 1959)

teso da migliaia di operaie tabacchine, che dalla legge precedente hanno ricevuto un ingiusto trattamento.

Del resto, a conferma della necessità della modificazione legislativa che viene proposta, ricordo che i Ministri che si sono susseguiti hanno ritenuto opportuno di emanare dei decreti per ammettere al sussidio straordinario anche le operaie di cui ho fatto menzione.

Pertanto, sono pienamente favorevole all'approvazione del disegno di legge e confido che esso sia benevolmente accolto da tutti i colleghi.

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole al disegno di legge, ed è spiacente soltanto di non poter estendere ulteriormente il provvedimento, in quanto il Fondo disoccupazione non consente allargamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I disoccupati delle industrie determinate in conformità al secondo comma dell'artico-

lo 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono godere della concessione del sussidio straordinario regolato nel capo III, del titolo III, della legge 29 aprile 1949, n. 264, qualora possano far valere, in luogo del requisito previsto nel terzo comma dell'articolo 36 di tale legge e ferme restando le altre condizioni stabilite nel suddetto capo, almeno cinque contributi settimanali, se operai, o un contributo mensile, se impiegati, versati nell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria nel biennio precedente la data del decreto di concessione.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,5.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari